

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2022, n. 11-5910

Legge regionale 8/2013, articolo 12, comma 5. Approvazione, per la stagione invernale 2022/2023, dei criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici. Spesa regionale di Euro 3.600.000,00.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito “*Piano degli Interventi*” e ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature;

la legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici, di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono ubicati nei Comuni di Sestriere, Cesana Torinese, Sauze d’Oulx e Bardonecchia e rappresentano una risorsa importantissima del territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell’intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;

a seguito dell’evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l’Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione, in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285;

l’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “*Legge finanziaria per l’anno 2013*” ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci;

al comma 5 del medesimo articolo, la Legge ha stabilito, inoltre, che per l’esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 18.12.2013, n. 6 del 28.01.2014, n. 10 del 13.02.2014 e n. 11 del 13.02.2014 è stato disposto di conferire ai Comuni Olimpici (rispettivamente Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita già di proprietà regionale.

Premesso, inoltre, che, con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 27.10.2014, n. 46 – 2480 del 23.11.2015, n. 23 – 3939 del 19.09.2016, n. 99-5528 del 3.08.2017 e, in ultimo, con D.G.R. n. 21-596 del 29/11/2019, sono stati definiti i criteri di assegnazione ai Comuni Olimpici (Cesana Torinese, Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Sestriere) dei contributi per l’esercizio e per la conservazione degli impianti di risalita e di innevamento oggetto di trasferimento, nonché di ripartizione delle risorse complessive, pari ad € 3600.000,00 annui, a partire dalla stagione sciistica 2013/2014 e fino alla stagione 2021/2022.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, ha definito le modalità e i criteri per garantire il sostegno alle spese di innevamento artificiale sostenute dai Comuni sopra indicati, relativi alla stagione sciistica di prossima apertura 2022/2023, prevedendo in analogia con quanto disposto per le annualità precedenti, di destinare un importo complessivo pari ad € 3.600.000,00.

Dato atto che alla copertura finanziaria dei contributi oggetto del presente provvedimento, si farà fronte, per un importo complessivo di € 3.600000,00, con le risorse disponibili sul capitolo 151245 di bilancio finanziario gestionale 2022/2024 (missione 7, programma 2) nel modo seguente:

- Euro 1.368.000,00 per l'anno 2022 (per la prima parte della stagione sciistica 2022/2023);
- Euro 2.232.000,00 per l'anno 2023 (per il termine della stagione sciistica 2022/2023).

Dato atto che, come da verifiche della suddetta Direzione, le agevolazioni previste dal presente provvedimento non sono da considerare aiuti di Stato, in quanto finalizzate a garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale, compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.

Viste la legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*".

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive".

Vista la legge 190 del 06/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte*".

Vista L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)*".

Vista la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*".

Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "*Legge regionale L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024*".

Vista la L.r. n. 13 del 02 agosto 2022 "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024*".

Vista la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024*".

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8/2013, per la concessione dei contributi a sostegno dell'innevamento programmato dei Comuni Olimpici per la stagione sciistica 2022/2023, il documento denominato "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando un importo complessivo pari ad € 3.600.000,00 per l'erogazione delle sovvenzioni;
- di dare atto che alla copertura finanziaria dei contributi oggetto del presente provvedimento, si farà fronte, per un importo complessivo di € 3.600.000,00, con le risorse disponibili sul capitolo 151245 di bilancio finanziario gestionale 2022/2024 (missione 7, programma 2) nel modo seguente:
 - Euro 1.368.000,00 per l'anno 2022 (per la prima parte della stagione sciistica 2022/2023);
 - Euro 2.232.000,00 per l'anno 2023 (per il termine della stagione sciistica 2022/2023);

- di dare atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento non sono da considerare aiuti di Stato, in quanto finalizzate a garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale, compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero” l’adozione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente provvedimento e all’approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22 del 12.10.2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato



**Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport
Settore Sport e Tempo Libero**

**LEGGE REGIONALE del 7 maggio 2013, n. 8
“Legge Finanziaria per l’anno 2013”**

**articolo 12
“Impianti olimpici di proprietà regionale”**

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
AI COMUNI OLIMPICI**

Stagione sciistica 2022/2023

Soggetti Beneficiari

Comuni o Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

Localizzazione degli interventi

Le aree ed i comprensori su cui insistono gli impianti olimpici di ex proprietà regionale di innevamento programmato, come individuati all’art. 29, comma 1, della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 s.m.i. e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di ex proprietà regionale, di cui all’art. 16 della medesima legge così come trasferite ai Comuni con decreti del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nell’art. 12 della L.R. 8 del 7 maggio 2013, si propone di favorire e sostenere la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a fondo perduto erogati per la produzione di neve programmata per l'intero comprensorio sciistico di riferimento.

Le spese ammissibili comprendono, in particolare, i costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione e custodia, del personale specifico addetto alla produzione di neve, dei carburanti e relativi a acquisti di beni e servizi pertinenti.

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di innevamento programmato.

Calcolo del contributo

Il contributo relativo alla produzione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, degli impianti di innevamento dell'intero comprensorio dei Comuni di Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese e Bardonecchia (incluse le adduzioni e i raccordi).

Il calcolo del contributo avverrà ripartendo la somma disponibile a bilancio per la stagione sciistica 2022/2023 (€ 3.600.000,00) per la lunghezza complessiva degli impianti di innevamento oggetto di domanda, ed attribuendo a ciascun Comune richiedente l'importo di contributo in proporzione all'entità (in metri lineari) delle tubazioni presenti nel territorio comunale, fermo restando che il contributo effettivamente erogato non potrà superare l'importo che verrà rendicontato dal Comune beneficiario agli uffici regionali con le modalità stabilite di seguito nel presente documento.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione agli uffici regionali competenti.

Procedimento, modalità di assegnazione dei contributi, cumulabilità

Le domande di contributo presentate dai Comuni saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali in merito alla completezza della documentazione richiesta ed in merito alla compatibilità delle spese indicate rispetto a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 8/2013 e dal presente documento.

In ogni caso, gli uffici regionali potranno richiedere di provvedere all'integrazione dell'istanza in caso venissero rilevate carenze documentali o informazioni comunque ritenute necessarie per la valutazione e/o controllo della domanda.

Gli elenchi relativi alle domande finanziabili saranno approvate con provvedimento del Dirigente del Settore regionale Sport e Tempo Libero entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport.

Il contributo concesso al Comune per l'intero comprensorio sciistico per la produzione di neve programmata **NON È CUMULABILE** con i contributi concedibili per l'innevamento ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

Pertanto, i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici su cui insistono impianti di ex proprietà regionale non potranno accedere ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i.

Liquidazione dei contributi, controlli e revoca

I contributi concessi per la produzione della neve programmata saranno liquidati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto del 50% dell'importo complessivo entro il 31 dicembre 2022;
- un secondo acconto del 40% dell'importo complessivo entro il 31 marzo 2023;

- il saldo del 10% dell'importo complessivo ad avvenuta presentazione di un rendiconto, in forma di provvedimento amministrativo adottato dall'organo competente (deliberazione Giunta comunale ovvero determinazione del Responsabile del servizio) che approvi l'ammontare delle spese sostenute nella stagione sciistica di riferimento per la produzione di neve programmata e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con l'indicazione in forma tabellare degli estremi delle fatture, dei relativi atti di liquidazione e dei mandati di pagamento.

La Regione Piemonte ha facoltà di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

Ai soggetti beneficiari, potrà essere richiesta, dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e tecnici inerenti le spese finanziate ed una relazione sulle attività sostenute.

Si provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività non siano state realizzate in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria al contributo da parte del beneficiario, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di presentazione dell'istanza di contributo, rendicontazione, liquidazione e controllo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 58 - 5022 dell'8.05.2017 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

Aiuti di Stato

I contributi concessi ai Comuni in attuazione del presente documento sono finalizzati a garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.